

Il Decreto salva Italia (Lotta all'evasione) - Dubbi sui capitali scudati. Per i tecnici tassa a rischio, ma chi non paga perde l'anonimato

ROMA Esprimere dubbi fa parte in qualche modo del loro lavoro: quando un testo di legge - soprattutto se complesso come le manovre finanziarie - arriva in Parlamento, i tecnici del servizio studi compilano i loro dossier che da una parte aiutano deputati e senatori a comprendere meglio le misure, dall'altra segnalano al governo la necessità di chiarimenti o precisazioni.

Stavolta è toccato ai tecnici della Camera richiamare l'attenzione su una delle norme più delicata del decreto Monti, quella che impone un prelievo straordinario dell'1,5 per cento sui capitali interessati nel 2009-2010 dallo scudo fiscale, cioè rimpatriati in Italia o semplicemente regolarizzati.

«L'applicazione dell'imposta straordinaria - si legge nel dossier - potrebbe non trovare applicazione sul complesso dei capitali già emersi nel caso in cui il contribuente scudato ha investito i capitali emersi in altre attività finanziarie, o ha spostato la sua posizione presso un altro intermediario». Viene fatto poi notare che «nel caso in cui il vecchio intermediario non ha la provvista e il nuovo non ha la dichiarazione riservata (dei capitali regolarizzati) non appare chiaro quale debba essere il sostituto di imposta».

Di certo l'operazione non sarà facilissima, e sulla sua effettiva realizzazione potrebbero pesare anche le perplessità delle banche, certo non entusiaste di fare da esattori in questo caso particolare. Ma il fisco conta di portarla a termine. Come forma di cautela, è stata comunque ipotizzata una riduzione del gettito del 230 per cento rispetto alle stime teoriche, proprio per tenere conto degli interessati che non sarà possibile raggiungere.

La prima cosa da osservare è che la base imponibile è più ampia rispetto all'importo totale dei capitali per i quali è stata versata a suo tempo la sanzione del 5 per cento (poco più di 100 miliardi). Si tratta infatti di 182,5 miliardi di euro, che comprendono anche altre somme emerse in seguito allo scudo fiscale. Il decreto parla di per le «attività oggetto di emersione che sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse». Si tratterebbe insomma delle somme comunque transitate sui conti in questione.

La procedura prevede che siano le banche a trattenere l'imposta dalle attività rimpatriate o regolarizzate dei loro clienti, oppure a farsi dare l'importo dagli interessati, per poi riversare tutto allo Stato. Ma cosa succede se i clienti non sono più tali, perché il conto è stato chiuso, oppure se non hanno aderito alla richiesta di versare il dovuto? I loro nomi vengono segnalati all'Agenzia delle Entrate, che iscrive a ruolo i relativi importi e procede con le regole della riscossione coatta. Di fatto questo significa la perdita dell'anonimato. Inoltre la somma da pagare viene di fatto raddoppiata, essendo una prevista una sanzione pari all'imposta richiesta. Infine la comunicazione porta il contribuente sotto la lente del fisco, che potrebbe voler verificare la sua fedeltà fiscale anche sotto altri aspetti. Insomma pagare potrebbe essere la scelta più conveniente.